

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(REVIGLIO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

e col Ministro della Difesa

(LAGORIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 1981

Cessione a titolo gratuito all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma delle aree di proprietà dello Stato site nel comune di Guidonia Montecelio utilizzate per la costruzione di fabbricati per abitazione

ONOREVOLI SENATORI. — Il regio decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 1803, nell'istituire il nuovo comune di Guidonia Montecelio stabilì che all'esecuzione delle opere pubbliche ed alle costruzioni delle case popolari avrebbe dovuto provvedere l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma.

Con l'articolo 4 del su citato regio decreto-legge il Ministero dell'aeronautica fu autorizzato a provvedere, fino all'importo massimo di lire 200.000, all'espropriazione delle aree occorrenti per le suddette opere, ponendo però il pagamento delle indennità di esproprio a carico dell'Istituto autonomo per le case popolari.

In attuazione del ripetuto regio decreto n. 1803, vennero compiuti da parte dell'Aeronautica gli espropri programmati e furono eseguite dall'Istituto gran parte delle opere previste; in particolare furono costruiti n. 351 alloggi e n. 24 botteghe occupanti una superficie di circa 35.000 mq. comprensiva dei cortili e pertinenze dei fabbricati.

Dei suddetti alloggi, n. 327 dovevano essere assegnati al personale dell'Aeronautica, con modalità ed affitti da regolarsi con la convenzione prevista dall'articolo 9 dello stesso regio decreto-legge n. 1803, convenzione peraltro che non è stata finora stipulata.

Occorre ora regolare una questione sorta circa la proprietà dei suoli sui quali sono sorti i predetti alloggi.

Le norme contenute nel più volte ricordato regio decreto-legge 21 ottobre 1937 n. 1803, mentre prevedono il trasferimento gratuito in favore del comune di Guidonia delle opere destinate a servizi pubblici di competenza di tale ente e mentre stabiliscono che per il trasferimento delle altre opere pubbliche agli enti interessati verranno emanate apposite disposizioni dai Ministeri competenti, nulla stabiliscono per il trasferimento delle aree di sedime delle case costruite dall'IACP.

È indubbio peraltro che tali case sono di proprietà dell'Istituto, tenuto conto che esse sono state costruite con i fondi che tale ente ha avuto in prestito dalla Cassa depositi e prestiti (art. 8) e considerato che per l'affitto delle stesse è prevista la stipula della già citata convenzione tra l'Istituto medesimo ed i Ministeri dell'aeronautica e delle finanze.

Devesi dedurre pertanto che, mentre nello spirito delle su cennate disposizioni appare chiaro l'intendimento del legislatore di attribuire all'Istituto la proprietà delle predette case, la lettera di tali norme presenta una lacuna, non essendo previsto in esse il passaggio al detto Ente della proprietà delle aree di sedime di tali opere, passaggio che per ragioni equitative — essendo stato posto a carico dell'Istituto l'onere dell'esproprio di tutti i suoli di cui tali aree fanno parte — non può che effettuarsi a titolo gratuito.

La lacuna non può essere colmata che da apposito provvedimento legislativo che operi il gratuito trasferimento di dette aree, provvedimento sulla cui opportunità si è favorevolmente espresso il Consiglio di Stato con parere reso dalla III Sezione in data 17 aprile 1980.

Altra questione che, contemporaneamente, occorre regolare è quella relativa ai rapporti di credito e di debito tuttora esistenti tra lo Stato e l'IACP.

Tali rapporti attengono, da un lato, all'obbligo di pagamento da parte dell'IACP allo Stato del predetto importo di L. 200.000 a suo tempo corrisposto dal Ministero della aeronautica a titolo di indennità di esproprio per l'acquisizione delle aree e, dall'altro, all'obbligo di rimborso da parte dello Stato all'IACP della maggiore spesa di lire 1.400.000, sostenuta dall'Istituto in aggiunta ai contributi concessi dalla Cassa depositi e prestiti per la costruzione dei fabbricati e per la realizzazione delle altre opere pubbliche.

Al riguardo, sembra opportuno stabilire, mediante un'apposita norma, che i predetti rapporti si considerano definiti, dichiarandoli estinti.

A tutto quanto precede si provvede con l'unito disegno di legge, che consta di un articolo unico, con il quale si dispone che le aree su cui insistono i fabbricati vengono gratuitamente cedute all'Istituto autonomo per le case popolari e che, per effetto della cessione, debbono ritenersi estinti i rapporti di credito e di debito esistenti tra lo Stato ed il predetto Istituto.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Le aree site nel comune di Guidonia Montecelio, estese complessivamente metri quadrati 34.390 — distinte nel nuovo catasto terreni del predetto comune, partita 453/A1, foglio 18, particelle 222, 127, 218, 219, 220, 221, 150, 151, 213, 214, 216, 217, 228, 171, 172, 226, 227, 225, 173, 224, 401, 283, 233, 234, 230, 79, 174, 223/b, 223½, 231, 232, 152/b, 239, 119/c, 119/d, 240/b, foglio 20, particella 4/b — descritte nella scheda 1169 della consistenza dei beni patrimoniali dello Stato ed utilizzate dall'Istituto autonomo per le case popolari (IACP) di Roma, ai sensi del regio decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 1803, per la costruzione di fabbricati per abitazioni, sono trasferite, a titolo gratuito, in proprietà dell'Istituto medesimo.

Per effetto del trasferimento di cui al precedente comma deve intendersi estinto ogni rapporto di credito e di debito esistente tra lo Stato e l'Istituto autonomo per le case popolari di Roma.